

Convenzione

tra

Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina, partita IVA e codice fiscale: 01684950593, con sede in Latina, viale P. L. Nervi, Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori, in persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante pro tempore, dott. Giorgio Casati (di seguito, anche "ASL Latina" o "Azienda");

e

Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli, partita IVA 00989031000 e codice fiscale 01362340588, con sede in Roma in Via Ponte Quattro Capi n. 39 in persona del Direttore Generale Dott. Marco Longo

(di seguito, anche "Ospedale" e, insieme con l'Azienda, "Parti").

Premesso che:

- l'Azienda gestisce i seguenti Presidi Ospedalieri: Nord (Ospedale di Latina); Centro (Ospedale di Terracina e Ospedale di Fondi); Sud (Ospedale di Formia);
- l'attuale dotazione organica della Asl Latina non è sufficiente ad assicurare le funzioni di base, determinando, di fatto, gravi disfunzioni nella gestione delle attività;
- la carenza di personale dipende anche dalla difficoltà di reperire, attraverso le ordinarie procedure di reclutamento, previste dalla normativa vigente, le professionalità richieste;
- dette difficoltà si acuiscono anche per le assenze del personale, a qualsiasi titolo, determinando, contestualmente, problematiche organizzative e inficiando la funzionalità delle équipes;
- in tale contesto l'Azienda ha la necessità contingente di acquisire, attraverso una collaborazione scientifica, per il tempo strettamente richiesto per l'espletamento delle procedure di reclutamento, prestazioni sanitarie nella Disciplina di Pediatria e Neonatologia, al fine di scongiurare responsabilità penali, connesse all'eventuale interruzione di pubblico servizio;
- l'Ospedale vanta una significativa e consolidata esperienza nei suddetti ambiti clinici e dispone delle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di cui si discorre;
- i Direttori Sanitari dell'Azienda e dell'Ospedale hanno espresso parere favorevole alla stipulazione del presente accordo (di seguito, anche "Convenzione").

Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

L'Ospedale si impegna ad eseguire in favore dell'Azienda, nei termini e alle condizioni di cui al presente accordo, prestazioni specialistiche di Pediatria e Neonatologia (di seguito, anche il "Servizio"), presso le strutture dei Presidi Ospedalieri Centro e Sud dell'Azienda, mediante personale medico, dotato delle competenze ed esperienze necessarie alla esecuzione del servizio, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati all'Azienda;

Art. 2

Il Servizio sarà svolto, di norma, secondo un calendario preventivamente condiviso tra le Parti, per un monte ore complessivo settimanale pari a 38 ore.

Art. 3

L'organizzazione delle attività nonché l'effettivo svolgimento della stessa, secondo i termini e le condizioni indicate nella presente Convenzione, saranno gestiti e verificati, per l'Azienda, dal Dirigente di riferimento, competente per il coordinamento dell'attività stessa, individuato nella persona della dr.ssa Maria Giovanna Colella.

Il Referente della presente Convenzione, per l'Ospedale è, invece, la Dott.ssa Costanza Cavuto.

Art. 4

Per lo svolgimento del Servizio, l'Azienda metterà a disposizione dei Medici Incaricati spazi, attrezzature e risorse necessarie, garantendone la piena idoneità tecnica e la conformità alle norme, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..



Art. 5

L'Azienda si obbliga a pagare all'Ospedale, per l'attività svolta, un corrispettivo omnicomprendivo settimanale di euro 1.900,00 (mille-novecento/00), IVA esente.

In caso di erogazione parziale del servizio, così come definito al precedente art.3, il compenso sarà proporzionalmente ridotto.

L'ospedale trasmetterà all'Azienda, con cadenza mensile, una fattura, che l'Azienda provvederà a pagare nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Art. 6

L'Asl Latina assume piena ed esclusiva responsabilità anche per le prestazioni assistenziali erogate ai pazienti, rese in esecuzione della presente convenzione, estendendo le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile, di cui beneficiano i propri dipendenti e/o consulenti e/o fornitori di servizi.

Art. 7

L'Azienda garantisce il costante e integrale rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento specifico ad eventuali rischi da interferenza ed alla radioprotezione.

Essa garantisce, inoltre, l'idoneità tecnica professionale del proprio personale coinvolto.

Pertanto, l'Azienda assume la responsabilità per la corretta osservanza di tutti adempimenti connessi alla tutela della salute e sicurezza, ivi compresa l'informativa in merito ai rischi specifici esistenti nei luoghi di esecuzione del Servizio, e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate, anche in conseguenza dell'interferenza tra i soggetti coinvolti.

A tal riguardo, l'Azienda trasmette all'Ospedale il proprio documento di valutazione dei rischi e si impegna ad effettuare le specifiche informative a favore del personale coinvolto, nonché ad informare l'Ospedale in merito ad eventuali aggiornamenti.

Infine provvede, prima dell'avvio delle attività di cui alla presente convenzione, alla individuazione di ogni eventuale possibile rischio da interferenza e ove necessario, alla conseguente elaborazione del DUVRI destinato a diventare parte integrante del presente accordo con la quantificazione dei costi relativi alla sicurezza.



Art. 8

L'Ospedale si impegna al rispetto del codice di comportamento della Asl Latina (consultabile sul sito internet www.ausl.latina.it), la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la presente convenzione. Conseguentemente, nella ipotesi di violazione di detto codice di comportamento, l'Azienda potrà di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

L'Azienda dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dall'Ospedale per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio, e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni. In caso di violazione di tali disposizioni, l'Ospedale avrà facoltà di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 9

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente convenzione, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si conformano alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e ad ogni altra disposizione vigente in materia di tutela della privacy e trattamento dei dati personali, nonché al Regolamento Aziendale.

L'Asl Latina é titolare del trattamento dei dati personali, di cui viene in possesso nell'esecuzione della convenzione, individuando nel Medico incaricato, autorizzato a svolgere l'attività di cui si discorre, responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del citato codice della privacy, per il periodo di vigenza del rapporto.

Art. 10

Ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo, o comunque relativa a tale accordo, sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.

Art. 11

La presente convenzione ha durata semestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione e comunque in vigore non oltre il superamento dello stato di necessità in emergenza.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente accordo, con un preavviso di almeno trenta giorni, mediante comunicazione da inviare con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata.

In particolare l'Azienda Asl Latina potrà richiedere il recesso anticipato in caso di reclutamento di Dirigenti attraverso le ordinarie procedure di legge.

L'Ospedale avrà, in ogni caso, l'obbligo di eseguire il Servizio sino alla data di efficacia del recesso e avrà, corrispondentemente, diritto al pagamento dell'attività svolta sino a tale data.

Art. 12


La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Ogni modificazione o integrazione della presente Convenzione dovrà essere compiuta con accordo scritto delle Parti.

Data, 23-08-2018

Letto, approvato e sottoscritto,

AUSL Latina

Il Commissario Straordinario
Dott. Giorgio Casati



Ospedale San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli

Il Direttore Generale
Dott. Marco Longo

